

DELIBERAZIONE N. 497 DEL 20 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' – Esecuzione art. 25 legge 28.01.2009 n. 2 e s.m.i. per la definizione del nuovo contratto per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario con TRENITALIA s.p.a.

Premesso

- **Che**, al fine di assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico in ambito statale e regionale, il Legislatore nazionale è recentemente intervenuto nella materia del trasporto ferroviario con la Legge 28.01.2009 n. 2, così come successivamente integrata dalla Legge 27.02.2009 n. 14, confermando l'individuazione del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. quale unico soggetto di riferimento per lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario;
- **Che**, al riguardo, l'articolo 25 della Legge n. 2/2009 e s.m.i., ha disposto la stipula di nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A. stabilendo, al contempo, la necessità di rispondenza dei contratti di servizio a criteri di efficientamento e razionalizzazione, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e, quanto meno per il 2009, di mantenimento degli attuali livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- **Che** il citato articolo 25 della Legge n. 2/2009 e s.m.i. ha autorizzato, per la stipula dei contratti di servizio con Trenitalia S.p.A., la spesa di 480 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2009, 2010 e 2011, subordinando, tuttavia, l'effettiva erogazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato alla stipula dei contratti di servizio;
- **Che**, a ulteriore riprova del ruolo centrale assegnato dal Legislatore statale alle Ferrovie dello Stato S.p.A., l'articolo 25 della Legge n. 2/2009 e s.m.i. ha previsto, in capo a quest'ultima, l'obbligo di presentare annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati dell'attuazione della norma in parola, che evidenzia, in particolare, il rispetto dell'allocazione delle risorse alle Regioni del Sud nella misura dell'85% dei fondi stanziati;

Premesso, altresì

- **Che**, in sede di confronto con il Governo nazionale e le Regioni a valle dell'intervento normativo in parola, Trenitalia S.p.A. ha posto in massima evidenza la necessità che la durata dei nuovi contratti di servizio sia tale da consentire la messa in campo di investimenti diretti in autofinanziamento per l'acquisto di materiale rotabile, aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle Leggi nazionali e regionali di riferimento, per l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'esercizio e per il miglioramento dei servizi all'utenza, con particolare riguardo al monitoraggio della puntualità e della pulizia dei convogli, ai sistemi di bigliettazione, al servizio informativo a terra ed a bordo treno, alla manutenzione degli impianti;
- **Che**, in un'ottica di lungo periodo, Trenitalia S.p.A. si è mostrata anche disponibile ad utilizzare le apparecchiature ed i sistemi organizzativi relativi al sistema integrato di tariffazione e di bigliettazione elettronica, partecipando alla spesa necessaria per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature dei programmi di gestione, nonché a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per garantire l'effettivo controllo, in tempo reale, della quantità e qualità del servizio offerto, per treno, per linea e per fermata, in modo da rendere facilmente accessibili tali informazioni anche alla generalità dell'utenza, così fornendo un significativo apporto per la erogazione di un servizio rispondente ad elevati standards quali-quantitativi;
- **Che**, con specifico riferimento alla Regione Campania, l'attivazione di investimenti aggiuntivi effettuati direttamente da Trenitalia S.p.A. darà una forte spinta verso l'ottimizzazione delle infrastrutture ferroviarie, già realizzate ed in fase di avanzata realizzazione, nonché l'aumento in misura significativa del numero dei treni-km e dei posti complessivamente offerti per il servizio ferroviario regionale, consentendo, al contempo, la sostituzione di spostamenti veicolari individuali con spostamenti collettivi effettuati con il vettore ferroviario, contribuendo, per l'effetto, in maniera significativa alla riduzione delle esternalità negative derivanti dal traffico automobilistico, dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti nel territorio regionale;

Considerato

- **Che**, con la su richiamata Legge 28.01.2009 n. 2, così come successivamente integrata dalla Legge 27.02.2009 n. 14, il Legislatore nazionale ha proceduto direttamente all'individuazione del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. quale esclusivo soggetto di riferimento per le Regioni a statuto ordinario per la stipula dei nuovi contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario;
- **Che** l'effettiva erogazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato per la stipula dei contratti di servizio è stata espressamente subordinata, dal su citato articolo 25 della Legge n. 2/2009 e s.m.i., alla effettiva stipula, da parte delle Regioni, dei nuovi contratti di servizio con Trenitalia S.p.A.;
- **Che** l'obbligo sancito dal Legislatore nazionale di adeguare i nuovi contratti di servizio con Trenitalia S.p.A. a precisi criteri di efficientamento e razionalizzazione nonché la necessità di un programma di ammodernamento del parco rotabile anche con risorse proprie di Trenitalia S.p.A., determinano, in maniera univoca, l'esigenza di un contratto di servizio recante una durata sufficiente alla concreta realizzazione di tali obiettivi che, nel suo complesso, non può essere inferiore ad un esennio;
- **Che** la nuova programmazione regionale dei servizi ferroviari prevede il riassetto e la riorganizzazione dei servizi già esistenti e l'attivazione di nuovi servizi anche per l'effetto dell'avvenuto completamento di infrastrutture ferroviarie;

Ritenuto, pertanto

- **Di** dover, in attuazione dell'articolo 25 della Legge 28.01.2009 n. 2 e s.m.i., così come successivamente integrata dalla Legge 27.02.2009 n. 14, procedere alla stipula del nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario con Trenitalia S.p.A., in quanto condizione essenziale per l'effettiva erogazione delle risorse statali appostate con la medesima Legge n. 2/2009;
- **Di** poter stabilire che, a fronte dell'obbligo sancito dal Legislatore nazionale di adeguare i nuovi contratti di servizio con Trenitalia S.p.A. a precisi criteri di efficientamento e razionalizzazione nonché della necessità di un programma di ammodernamento del parco rotabile anche con risorse proprie di Trenitalia S.p.A., la durata dello stipulando contratto di servizio con Trenitalia S.p.A. sia, nel suo complesso, pari ad un esennio, tenuto conto che la relativa copertura finanziaria risulta garantita dall'articolo 25 della Legge 28.01.2009 n. 2 e s.m.i. e dall'emanando Decreto interministeriale di ripartizione dei fondi stanziati previsto dal medesimo articolo, nonché dall'articolo 1, commi 295-302, della Legge 24.1.2007 n. 244 (Finanziaria nazionale 2008);
- **Di** dover, conseguentemente, incaricare l'A.G.C. Trasporti e Viabilità regionale della predisposizione, sentita L'Avvocatura regionale, dello schema del nuovo contratto di servizio da stipulare con Trenitalia S.p.A. tenendo in debito conto, in fase di stesura dello stesso, dei criteri di efficientamento e razionalizzazione indicati dal Legislatore nazionale, nonché dell'obbligo, da porsi in capo a Trenitalia S.p.A., di mettere in atto un tempestivo programma di ammodernamento del parco rotabile oltre che con risorse pubbliche anche con risorse proprie;

Visti

- La Legge 28.01.2009 n. 2, così come successivamente integrata dalla Legge 27.02.2009 n. 14;
- L'articolo 1, commi 295-302, della Legge 24.1.2007 n. 244 (Finanziaria nazionale 2008).

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in Premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

- **Di** procedere, in attuazione dell'articolo 25 della Legge 28.01.2009 n. 2 e s.m.i., così come successivamente integrata dalla Legge 27.02.2009 n. 14, alla stipula del nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario con Trenitalia S.p.A., in quanto condizione es-

senziale per l'effettiva erogazione delle risorse statali appostate con la medesima Legge n. 2/2009;

- **Di** stabilire che, a fronte dell'obbligo sancito dal Legislatore nazionale di adeguare i nuovi contratti di servizio con Trenitalia S.p.A. a precisi criteri di efficientamento e razionalizzazione nonché della necessità di un programma di ammodernamento del parco rotabile anche con risorse proprie di Trenitalia S.p.A., la durata dello stipulando contratto di servizio con Trenitalia S.p.A. sia, nel suo complesso, pari ad un esennio, tenuto conto che la relativa copertura finanziaria risulta garantita dall'articolo 25 della Legge 28.01.2009 n. 2 e s.m.i. e dall'emanando Decreto interministeriale di ripartizione dei fondi stanziati previsto dal medesimo articolo, nonché dall'articolo 1, commi 295-302, della Legge 24.1.2007 n. 244 (Finanziaria nazionale 2008);
- **Di** incaricare, conseguentemente, l'A.G.C. Trasporti e Viabilità regionale della predisposizione, sentita L'Avvocatura regionale, dello schema del nuovo contratto di servizio da stipulare con Trenitalia S.p.A. tenendo in debito conto, in fase di stesura dello stesso, dei criteri di efficientamento e razionalizzazione indicati dal Legislatore nazionale, nonché dell'obbligo, da porsi in capo a Trenitalia S.p.A., di mettere in atto un tempestivo programma di ammodernamento del parco rotabile oltre che con risorse pubbliche anche con risorse proprie;
- **Di** inviare la presente deliberazione all'A.G.C. Trasporti e Viabilità regionale per gli atti ed adempimenti consequenziali ed all'Assessore al ramo;
- **Di** inviare, altresì, la presente deliberazione, all'Ufficio B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino